

## **Cass., civ. sez. III, del 19 ottobre 2016, n. 21092**

1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione dell'articolo 50 del decreto legislativo 385-1993, degli articoli 633 e 635 del codice di procedura civile e dell'articolo 2697 del codice civile laddove i giudici hanno ritenuto il decreto ingiuntivo correttamente emesso sulla base di un saldaconto certificato del funzionario della banca, invece che richiedere l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, come richiesto dall'articolo 50 del TUB. In ogni caso, il saldaconto non poteva, secondo la ricorrente, costituire prova sufficiente nel successivo giudizio di cognizione, censurandosi l'affermazione della Corte d'appello laddove asserisce che le oppositori non avevano contestato il credito della banca.

Da ultimo, contesta la sentenza laddove afferma che il saldaconto, quale indizio, può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola di conto corrente mediante la quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova ove non contestate nei termini.

2. Il motivo è fondato, nei termini che seguono; quanto alla validità ed efficacia probatoria del saldaconto, si deve richiamare Sez. 1, Sentenza n. 14234 del 25/09/2003, Rv. 567140, secondo cui: *"In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.*

*Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente."*

3. Il saldaconto, dunque, non è di per sé elemento sufficiente a fornire la prova del credito della banca, nel corso del giudizio di cognizione; di ciò si è resa conto anche la Corte d'appello, la quale ha invocato la norma contrattuale che impone un termine di decadenza per l'impugnazione degli estratti conto periodici. Sotto tale profilo, però, se è vero che per giurisprudenza consolidata di questa Corte "Qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia deceduto, ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratti conto sono vincolanti anche per il fideiussore, il quale non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca" (Sez. 3, Sentenza n. 11200 del 17/07/2003, Rv. 565212; conf. Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 29/10/1998, Rv. 520220), si deve comunque tener conto del fatto che *"La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente*

*rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano" (Sez. 1, Sentenza n. 1978 del 11/03/1996, Rv. 496268; conf. Sez. 1, Sentenza n. 1668 del 26/02/1999, Rv. 523667).*

La decadenza semestrale, prevista dal II co. dell'art. 1832 cod. civ. per le contestazioni del conto da parte del cliente, riguarda, infatti, unicamente le impugnazioni per i motivi indicati nel comma stesso (errori di scritturazione o di calcolo), tal che, a maggior ragione, deve ritenersi inaccettabile la tesi della decadenza dalla possibilità di contestare tutte le altre poste del conto per la mancata loro impugnazione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto; e ciò perché la maggiore brevità del termine impedirebbe al correntista il diritto di promuovere anche quelle altre azioni che, per la loro più elevata complessità, richiedono un maggior tempo di ponderazione (cfr. Cass. 14 febbraio 1984 n. 1112; Cass, 7 settembre 1984 n. 4788).

4. Considerato che non risulta fondata l'affermazione in fatto - da parte della sentenza impugnata - della mancanza di contestazione del credito, atteso che l'atto di citazione in opposizione, riportato alla pagina 13 del ricorso, sollevava la questione della incompletezza della prova, che non consentiva al fideiussore di controllare la corretta applicazione degli interessi e l'eventuale violazione della legislazione sull'anatocismo, ne consegue che la contestazione del fideiussore relativa agli interessi applicati al rapporto si traduce in una contestazione della validità e dell'efficacia dell'addebito, e non della mera appostazione contabile e come tale è ammissibile anche a seguito di mancata tempestiva contestazione degli estratti conto da parte del correntista.

5. In conclusione, la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca non ha consentito al fideiussore di effettuare alcun controllo sulla regolarità degli addebiti e conseguentemente di svolgere specifiche contestazioni; la suddetta mancanza non può, per le ragioni esposte, essere superata con riferimento all'onere di contestazione "contabile" da parte del correntista, di modo che la prova del credito, raggiunta attraverso la produzione del solo saldaconto, non è sufficiente.

6. Infine, è infondata in diritto l'affermazione della Corte d'appello laddove asserisce che, trattandosi di rapporto contrattuale, alla Banca incombeva esclusivamente l'onere di indicare il titolo e l'inadempimento della controparte. Ciò vale, infatti, nei contratti in cui la prestazione sia determinata, mentre laddove essa sia mutevole nel tempo e sia pertanto soggetta ad accertamento, deve essere il creditore - a maggior ragione in caso di contestazione - a fornire la prova della sua entità.

Nel caso di specie, la semplice indicazione del titolo (cioè del rapporto fideiussorio) non è sufficiente ad individuare l'entità della prestazione dovuta dal fideiussore. E, d'altronde, la ricorrente non ha mai contestato di non avere pagato, limitandosi a censurare la mancata prova del quantum.